

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: Accordi tra ASUR/AV2 e CO.S.E.R. - RP Disabili dell'Area Vasta 2 – ANNI
2018/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire, per le motivazioni tutte spiegate nel documento istruttorio ed ivi integralmente richiamate, gli accordi contrattuali tra l'ASUR/AV2 e le COSER – RP Disabili insistenti nell'Area Vasta medesima relativi al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019, secondo gli schemi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali e di cui di seguito elencati (allegati n. 13 accordi).
3. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 alla sottoscrizione delle convenzioni recepite con il presente Accordo.
4. Precisare che segnatamente agli Accordi con il Comune di Ancona per le Strutture "Il Cigno" e "Villa Almagià" di Ancona, il periodo di vigenza è stabilito contestualmente a quello di durata del contratto di concessione del Comune medesimo con gli Enti concessionari della gestione delle Residenza medesime; Si fa sin d'ora riserva di pervenire ad un nuovo accordo in esito alle procedure di rinnovo della concessione avviate dal Comune di Ancona, qualora dovessero intervenire cambiamenti dal punto di vista giuridico ed economico degli elementi costitutivi e circostanziali stabiliti nei presenti accordi allegati rispettivamente al n. 7 e n. 13.
5. Dare atto che gli Accordi in oggetto, disciplinano i rapporti tra l'ASUR/AV2 ed i Titolari/Gestori delle COSER e RP Disabili rispettivamente per la gestione dei posti letto cofinanziati dalla

Regione Marche con Decreto n. 8/PO/2013 e dei posti letto autorizzati nelle Residenzialità Protette Disabili:

POSTI LETTO COFINANZIATI	COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER DISABILI	ORPS
8	COSER "Il Samaritano" di Ancona;	600225
10	COSER "Don Paolucci" di Ancona;	603622
40	COSER "Santa Maria della Divina Provvidenza" di Loreto;	600231 600670 600667 600668 600669
7	COSER "Casa Giovanna" di Loreto;	604063
10	COSER di Falconara M.ma(ex Together /Agorà)	603720
8	COSER "Compagnia del Vicolo" di Chiaravalle (AN)	600215
10	COSER "Il Cigno" di Ancona	600213
10	COSER "Albachiara" di Jesi;	603498
8	COSER "Rosso di Sera" di Serra San Quirico;	600217
8	COSER "Dopo di Noi 1" Fabriano (ex C'era l'Acca 1)	604230
8	COSER "Dopo di Noi 2" Fabriano (ex C'era l'Acca 2);	604233
RESIDENZE PROTETTE DISABILI		ORPS
13 posti letto - RPD Corinaldo - Cogesco		600632
11 posti letto - RPD Villa Almagià		600212
12 posti letto - RPD DON GUANELLA		600999

6. Dare atto inoltre che gli accordi cui al punto che precede hanno carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, hanno validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti; questi ultimi saranno effettuati in subordine all'avallo rilasciato da parte del Direttore U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari o persona da lui delegata, tenuto conto delle liste di attesa per gli assistiti dell'AV2 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
7. Precisare che gli Accordi contrattuali relativi alle Strutture "Il Cigno", "Dopo di Noi 1 e 2 (ex c'era l'Acca)" e "Villa Almagià" vengono anche sottoscritti dai rispettivi Comuni quali Enti proprietari e "cootitolari" dell'autorizzazione all'esercizio L.R. 21/2016 e smi delle Strutture medesime.
8. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità

socio-educative riabilitative per disabili gravi, dando atto che la retta di € 115,00 ivi prevista, fermo restando la quota di compartecipazione regionale, potrà subire una variazione sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi.

9. Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1588 del 28/12/2017 relativamente alla proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" ed al relativo punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
10. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità in oggetto la cui permanenza nelle Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
11. Corrispondere agli Enti Titolari/Gestori delle COSER – RP Disabili le rette giornaliere di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2, nei termini di cui agli accordi contrattuali allegati, dando atto che l'impegno di spesa relativo a ciascun assistito presente è già stato assunto con determina n. 1772/AV2 del 06/12/2017 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2018. Previsione tetto di spesa", cui la presente fa integrale rinvio e riferimento sia sotto l'aspetto economico che sanitario.
12. Stabilire che l'impegno economico assunto è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
13. Di seguito il costo previsto per ciascuna Struttura – Anno 2018 calcolato in base agli assistiti presenti e in carico all'AV2:

STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l'anno 2018 in base ai presenti
COSER Il Samaritano di Ancona	8	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 20.564,10
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 101.214,50
COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER Il Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiarà di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca1) di Fabriano	8	
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano	8	€ 309.037,45
RPD Corinaldo - Cogesco	13	€ 284.944,55
RPD Don Guanella Loreto	10	€ 182.500,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10

TOTALE	€ 2.303.966,19
--------	----------------

14. Determinare a calcolo il costo complessivo di cui al punto che precede, a valere per l'anno 2018, sarà ricompreso nel budget della medesima annualità in coerenza con la DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e verrà imputato al conto 0505100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità"; per l'anno 2019 il costo medesimo sarà previsto nella programmazione economica dell'anno medesimo, fatte salve le variazioni rispetto al maggiore o minore numero degli inseriti presenti.
15. Incaricare la U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV 2 di curare la trasmissione del presente atto, anche per via telematica ad ogni effetto di legge, ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla ubicazione della struttura e alla residenza degli assistiti AV2 nella stessa presenti.
16. Dare mandato alla U.O.C. Strutture Private Accreditate di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate per la gestione delle Strutture in oggetto secondo i tempi di legge stabiliti negli allegati Accordi, su presentazione di regolare fatturazione elettronica che dovrà recare il visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari dell'AV2 o persona da lui delegata, attestante:
 - l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata,
 - la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite ed infine
 - il rispetto degli adempimenti previsti sul rispetto della capacità ricettiva con nota della Direzione Gen.le ASUR prot. 20261/ASUR DG del 04/07/2016.
17. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
18. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
19. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Zigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storci)

IL DIRETTORE AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)

la presente determina consta di n. 15 pagine e di n. 13 Accordi in allegato

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

**U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
e U.O.C. Organizzazione Sanitaria di Base e Cure Tutelari AV2**

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;

- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016** “Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”;
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013;
- **DGRM 1616 del 28/12/2017** – L.R. n. 13 del 20/06/2003 e smi – Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017 – 2019 degli Enti del SSR;
- **DGRM 1617 del 28/12/2017** – L.R: n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018;
- **DG/ASUR n. 808 del 29/12/2017** – Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017-2019;
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione.”

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;
- **DGRM 1252 del 23/10/2017** Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)"

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari e dalla U.O.C. Organizzazione di Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari AV2 i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La deliberazione n. 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo rispetto alla tipologia di assistiti inseriti in ciascuna struttura, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione con la conseguente suddivisione della spesa integrativa tra Comuni di residenza e Aree Vaste competenti alla presa in carico.

La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" dispone che *"nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera"*.

La ridetta deliberazione in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative prevede che (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."

Tutte le Strutture COSER e RPD di cui al presente atto hanno avviato il prescritto iter per la conversione della tipologia della Struttura nei termini su indicati che ad oggi l'iter risulta ancora in corso.

Infatti la DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" ha stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria. di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014;*

- di avviare un percorso concertato di rivisitazione degli Accordi solo a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di cui sopra".

COSER – RP Disabili dell'ASUR/Area Vasta 2

1) COSER IL SAMARITANO DI ANCONA codice ORPS 600225

Ente titolare e gestore Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale" di Ancona, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 8 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013.

Autorizzazione n. 3 del 14/10/2005 e successivo atto di Autorizzazione n. 2 /2018 rilasciata al prot. 53870 del 30/03/2018 dal Comune di Ancona.

2) COSER DON PAOLUCCI DI ANCONA codice ORPS 603622

Ente titolare e gestore Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale" di Ancona, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 10 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 5 del 10/03/2010 rilasciata dal Comune di Ancona

3) COSER Santa Maria Divina Provvidenza – Codici ORPS 600231 – 600670 – 600667 – 600668 – 600669 –

Ente titolare e gestore Istituto Religioso figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza di Roma, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 40 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazioni n. 34 – 37 - 38 – 33 – 36 rilasciate dal Comune di Loreto in data 24/11/2017

4) COSER Casa Giovanna di Loreto - Codice ORPS 604063

Ente Titolare e gestore ANFASS Conero Onlus di Castelfidardo, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 7 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 46 del 07/12/2017 rilasciata dal Comune di Loreto

5) COSER Falconara (ex Together/Agorà) – codice ORPS 603720

Ente titolare e gestore Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile onlus loc. Agello – Magione (PG), posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 10 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 135 del 06/02/2018 rilasciata dal Comune di Falconara M.ma (AN)

6) COSER Il Vicolo di Chiaravalle – codice ORPS 600215

Ente titolare e gestore Comune di Chiaravalle, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 8 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 1 del 08/09/2014 rilasciata dal Comune di Chiaravalle

7) COSER Il Cigno di Ancona – codice ORSP 600213

Ente proprietario della Struttura e concedente Comune di Ancona det. del Comune di Ancona n. 1473 del 20/08/2015 che ha affidato in concessione il servizio di gestione della COSER IL Cigno alla cooperativa sociale COOSS. Marche Coop. Soc. p.A. PI 00459560421 e determinazione del Comune di Ancona n. 2738 del 15/12/2017 proroga tecnica di concessione Comunità COSER Il Cigno dal 01/01/2018 al 30/06/2018, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 10 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 1 del 02/01/2012 rilasciata dal Comune di Ancona

8) COSER Albachiarara di Jesi – codice ORPS 603498

Ente titolare Società Cooperativa COOSS Marche per Azioni di Ancona, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 10 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013

Autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 14/01/2010

9) COSER Rosso di Sera Serra San Quirico – codice ORPS 600217



Numero	456	Pag.	10
Data	01 AGO. 2018		

Ente titolare e Ente titolare Società Cooperativa COOSS Marche per Azioni di Ancona, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 8 ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013
Autorizzazione n. 1 del 18/10/2007 rilasciata dal Comune di Serra San Quirico

10) COSER Dopo di Noi 1 e 2 (ex C'era l'Acca) di Fabriano – codice ORPS 604230 – 604233
Ente Titolare Consorzio COSER Fabriano, posti letto convenzionati e cofinanziati dalla Regione Marche n. 8 + 8 (16 posti letto) ex Decreto 8/SPO del 25/02/2013
Autorizzazione n. 14 dell'08/02/2011 – Autorizzazione n. 15 dell'08/02/2011 rilasciate dal Comune di Fabriano

11) RPD Don Guanella di Loreto – codice ORPS 600666
Ente titolare e gestore Istituto Religioso figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza di Roma, posti letto n. 12.
Autorizzazione n. 35 del Comune di Loreto del 24/11/2017 per n. 12 posti letto di cui n. 10 posti letto convenzionati ex determina n. 741 /DAV2 /2017.

12) RPD di Corinaldo gestita da COGESCO– codice ORPS 600632
Ente Titolare Cogesco Consorzio dei Comuni delle Valli Misa e Nevola, di Serra dei Conti, per n. 13 posti letto.
Autorizzazione n. 1 del 04/10/2010 rilasciata dal Comune di Corinaldo.

13) RPD Villa Almagià di Ancona – codice ORPS 600212
Ente proprietario della Struttura e concedente Comune di Ancona det. del Comune di Ancona n. 965 del 03/06/2014 che ha affidato in concessione il servizio di gestione della RP Disabili al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver mandataria e Cooperativa Sociale Rosa aventi sede legale a Bergamo per la durata di 3 anni e successiva determinazione n. 8 del Comune di AN del 04/01/2018 di proroga tecnica di concessione medesimo fino al 31/05/2018.
Autorizzazione n. 3 del 26/03/2009 e n. 4 dell'11/07/2014 di n. 11 posti letto.

Efficacia e validità dei contratti

Gli accordi contrattuali oggetto del presente atto hanno efficacia e validità per il biennio 2018/2019, fatta eccezione per le Strutture “Villa Almagià” e “Il Cigno” di Ancona e fermo restando quanto previsto da ciascun accordo sub articolo “durata ed efficacia” in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento L.R. 21/2016.

Previsioni di spesa

Il costo connesso all'esecuzione dei n. 13 accordi oggetto del presente atto viene calcolato per l'intera annualità 2018 tenuto conto degli assistiti in carico all'Area Vasta 2 ed ivi residenti inseriti e presenti in ciascuna Struttura; tale costo è già stato previsto ed autorizzato con determina n. 1772/AV2 del 06/12/2017 con la quale sono stati autorizzati gli inserimenti e/o le proroghe di tutti gli assistiti in condizione di disabilità presso le residenzialità.

Il medesimo costo complessivamente previsto in € 2.303.966,19 e, come di seguito dettagliato, per ciascuna annualità 2018 e 2019, sarà imputato al conto di pertinenza e posto a carico del budget dell'AV2

per l'anno 2018 mentre per l'anno 2019 sarà inserito nella programmazione economica riferita all'anno stesso ferme restando eventuali variazioni dovute al maggiore o minore numero degli assistiti che risulteranno presenti.

STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l'anno 2018 in base ai presenti
COSER Il Samaritano di Ancona	8	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 20.564,10
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 101.214,50
COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER Il Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiarà di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca1) di Fabriano	8	
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano	8	€ 309.037,45
RPD Corinaldo - Cogesco	13	€ 284.944,55
RPD Don Guanella Loreto	10	€ 182.500,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10
TOTALE		€ 2.303.966,19

Alla luce di tutto quanto sopra spiegato

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire, per le motivazioni tutte spiegate nel documento istruttorio ed ivi integralmente richiamate, gli accordi contrattuali tra l'ASUR/AV2 e le COSER – RP Disabili insistenti nell'Area Vasta medesima relativi al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019, secondo gli schemi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali e di cui di seguito elencati (allegati n. 13 accordi).
3. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 alla sottoscrizione delle convenzioni recepite con il presente Accordo.
4. Precisare che segnatamente agli Accordi con il Comune di Ancona per le Strutture "Il Cigno" e "Villa Almagià" di Ancona, il periodo di vigenza è stabilito contestualmente a quello di durata del contratto di concessione del Comune medesimo con gli Enti concessionari della gestione delle Residenza medesime; Si fa sin d'ora riserva di pervenire ad un nuovo accordo in esito alle procedure di rinnovo della concessione avviate dal Comune di Ancona, qualora dovessero

intervenire cambiamenti dal punto di vista giuridico ed economico degli elementi costitutivi e circostanziali stabiliti nei presenti accordi allegati rispettivamente al n. 7 e n. 13.

5. Dare atto che gli Accordi in oggetto, disciplinano i rapporti tra l'ASUR/AV2 ed i Titolari/Gestori delle COSER e RP Disabili rispettivamente per la gestione dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche con Decreto n. 8/PO/2013 e dei posti letto autorizzati nelle Residenzialità Protette Disabili:

POSTI LETTO COFINANZIATI	COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER DISABILI	ORPS
8	COSER "Il Samaritano" di Ancona;	600225
10	COSER "Don Paolucci" di Ancona;	603622
40	COSER "Santa Maria della Divina Provvidenza" di Loreto;	600231
		600670
		600667
		600668
		600669
7	COSER "Casa Giovanna" di Loreto;	604063
10	COSER di Falconara M.ma(ex Together /Agorà)	603720
8	COSER "Compagnia del Vicolo" di Chiaravalle (AN)	600215
10	COSER "Il Cigno" di Ancona	600213
10	COSER "Albachiara" di Jesi;	603498
8	COSER "Rosso di Sera" di Serra San Quirico;	600217
8	COSER "Dopo di Noi 1" Fabriano (ex C'era l'Acca 1)	604230
8	COSER "Dopo di Noi 2" Fabriano (ex C'era l'Acca 2);	604233
RESIDENZE PROTETTE DISABILI		ORPS
13 posti letto - RPD Corinaldo - Cogesco		600632
11 posti letto - RPD Villa Almagià		600212
12 posti letto - RPD DON GUANELLA		600999

6. Dare atto inoltre che gli accordi cui al punto che precede hanno carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, hanno validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti; questi ultimi saranno effettuati in subordine all'avallo rilasciato da parte del Direttore U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari o persona da lui delegata, tenuto conto delle liste di attesa per gli assistiti dell'AV2 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
7. Precisare che gli Accordi contrattuali relativi alle Strutture "Il Cigno", "Dopo di Noi 1 e 2 (ex c'era l'Acca)" e "Villa Almagià" vengono anche sottoscritti dai rispettivi Comuni quali Enti proprietari e "cootitolari" dell'autorizzazione all'esercizio L.R. 21/2016 e smi delle Strutture medesime.

8. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi, dando atto che la retta di € 115,00 ivi prevista, fermo restando la quota di compartecipazione regionale, potrà subire una variazione sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi.
9. Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1588 del 28/12/2017 relativamente alla proroga della DGR 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” ed al relativo punto 2.1 dell’Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
10. Precisare che, per quanto di interesse dell’Area Vasta 2, l’impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità in oggetto la cui permanenza nelle Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta.
11. Corrispondere agli Enti Titolari/Gestori delle COSER – RP Disabili le rette giornaliere di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2, nei termini di cui agli accordi contrattuali allegati, dando atto che l’impegno di spesa relativo a ciascun assistito presente è già stato assunto con determina n. 1772/AV2 del 06/12/2017 ad oggetto: “AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2018. Previsione tetto di spesa”, cui la presente fa integrale rinvio e riferimento sia sotto l’aspetto economico che sanitario.
12. Stabilire che l’impegno economico assunto è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell’intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell’assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
13. Di seguito il costo previsto per ciascuna Struttura – Anno 2018 calcolato in base agli assistiti presenti e in carico all’AV2:




STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l’anno 2018 in base ai presenti
COSER Il Samaritano di Ancona	8	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 20.564,10
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 101.214,50
COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER Il Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiarà di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c’era l’Acca1) di Fabriano	8	
COSER Dopo di Noi 2 (ex c’era l’Acca 2) di Fabriano	8	€ 309.037,45
RPD Corinaldo - Cogesco	13	€ 284.944,55

RPD Don Guanella Loreto	10	€ 182.500,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10
TOTALE		€ 2.303.966,19

14. Determinare a calcolo il costo complessivo di cui al punto che precede, a valere per l'anno 2018, sarà ricompreso nel budget della medesima annualità in coerenza con la DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e verrà imputato al conto 0505100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità"; per l'anno 2019 il costo medesimo sarà previsto nella programmazione economica dell'anno medesimo, fatte salve le variazioni rispetto al maggiore o minore numero degli inseriti presenti.
15. Incaricare la U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV 2 di curare la trasmissione del presente atto, anche per via telematica ad ogni effetto di legge, ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla ubicazione della struttura e alla residenza degli assistiti AV2 nella stessa presenti.
16. Dare mandato alla U.O.C. Strutture Private Accreditate di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate per la gestione delle Strutture in oggetto secondo i tempi di legge stabiliti negli allegati Accordi, su presentazione di regolare fatturazione elettronica che dovrà recare il visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari dell'AV2 o persona da lui delegata, attestante:
 - l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata,
 - la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite ed infine
 - il rispetto degli adempimenti previsti sul rispetto della capacità ricettiva con nota della Direzione Gen.le ASUR prot. 20261/ASUR DG del 04/07/2016.
17. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
18. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
19. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Strutture Private Accreditate e
Trasporti Sanitari
Il Dirigente Resp.le
(Dott.ssa Fiammetta Mastri)

Il Responsabili di Istruttoria


Dr.ssa Donatella Loccioni

 Dr.ssa Loredana Sargenti

 Sig.ra Meri Campelli


Sig.ra Anna Verdolini



U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base Cure Tutelari

Il Direttore
(Dr. Giovanni Prochietti)



U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Le sottoscritte, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto previsto in € 2.303.966,19 (IVA inclusa) sarà previsto nel budget 2018 dell'ASUR/AV2 con imputazione al conto di pertinenza 05050100111, fatte salve nuove e diverse disposizioni da parte della Regione Marche e/o ASUR.

Il costo allo stesso titolo previsto per l'anno 2019 sarà inserito nella programmazione economica e nel budget relativo all'anno medesimo.

Il Dirigente U.O.S. Supporto
Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



Il Dirigente U.O.C. Supporto
Area Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)



- ALLEGATI -

Allegati n. 13 Accordi:

1. COSER Il Samaritano Ancona
2. COSER Don Paolucci Ancona
3. COSER Divina Provvidenza Loreto
4. COSER Casa Giovanna Loreto
5. COSER Falconara (ex Agorà)
6. COSER Il Vicolo Chiaravalle
7. COSER Il Cigno Ancona
8. COSER Albachiara Jesi
9. COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico
10. COSER Dopo di Noi 1 e 2 (ex C'era l'Acca) Fabriano
11. RPD Don Guanella Loreto
12. RPD Cogesco Corinaldo
13. RPD Villa Almagià di Ancona



Numero	Pag. 1
Data	

ALLEGATO ALTA
DETERMINA 436/104
DEL 01 AGO 2018

Allegato n. 1 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche, il Comune di Ancona e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL SAMARITANO" di Ancona – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

la Cooperativa sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" titolare della COSER "Il Samaritano" (cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Samaritano" della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione n. 3 del 14/10/2005 per n. 8 posti letto e successivo atto di autorizzazione al trasferimento e ampliamento, per l'esercizio della Struttura L.R. 21/2016, n. 2/2018, rilasciata al prot. 53870 del 30/03/2018 per n. 10 posti letto.
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Il Samaritano" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una **capacità ricettiva di 8 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.
La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
- 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.



Numero	Pag. 2
Data	

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

A tal proposito le parti si riportano e fanno rinvio a quanto stabilito in relazione al progetto educativo individualizzato P.A.I. in favore dei presenti presso la COSER Il Samaritano, e all'impegno di spesa assunto nella determina DAV2 1772/2017 di autorizzazione alla proroga 2018 di tutti gli assistiti presenti nella Struttura; le parti inoltre si riportano al progetto assistenziale individualizzato in favore di n. 2 assistiti e al relativo incremento di fabbisogno assistenziale di cui meglio alla nota prot. 163089/AV2 del 16/10/2017.

- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" dispone che *"nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera"*.

- Gli ospiti della Residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa PAPA Giovanni XXIII ammonta ad € 135,80 gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune in € 39,15 (+ IVA)

- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.

- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo;

CONSIDERATO INOLTRE

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard*



Numero	Pag. 3
Data	

*assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.
Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.*

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito ”che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) “Il Samaritano”, di seguito denominata “Comunità”, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 8 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.



Numero	Pag. 4
Data	

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata Comune/UMEA.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, é consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Il Samaritano" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:



Numero	Pag. 5
Data	

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;



Numero	Pag. 6
Data	

- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;



Numero	Pag. 7
Data	

- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento viene determinata sulla base della retta di riferimento stabilita con DGRM 23/2014, tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e tenuto conto inoltre del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti sulla base del Piano Assistenziale Individualizzato.

Sulla base di quanto previsto dalla ridetta DGM 23/2014 relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale, per il 50% verrà posto a carico del Comune di Ancona, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.
- Per l'anno 2018 l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatto per i n. 8 assistiti si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza pari ad € 39,15 (+ IVA), in relazione al fabbisogno assistenziale ivi indicato e fatta salva ogni l'ulteriore necessità di integrazione dello stesso previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA.

Per l'anno 2019 il costo medesimo sarà previsto nella programmazione economica dello stesso anno, fatte salve le variazioni rispetto al maggiore o minore numero degli inseriti presenti.

Le quote rispettivamente a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti:

- ✓ **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 € **39,15 (+ IVA)** fatta salva l'integrazione del minutaggio assistenziale in relazione al fabbisogno sanitario individualizzato



Numero	Pag. 8
Data	

dell'assistito previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA

- ✓ **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, € **39,15 (+ IVA)**

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL' ASUR

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Il Samaritano", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2 di riferimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza



Numero	Pag. 9
Data	

nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li _____

Per l' ASUR – MARCHE/AV2
Il Direttore AV2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Per "Il Samaritano"
Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII"
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 2 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "DON PAOLO PAOLUCCI" – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

la Cooperativa sociale "Centro Papa Giovanni XXIII", avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Don Paolo Paolucci" (cod. ORPS 603622) della Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016, n. 5 del 10/03/2010;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Don Paolo Paolucci" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una **capacità ricettiva di 10 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple,



Numero	Pag. 2
Data	

possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

A tal proposito le parti si riportano e fanno rinvio a quanto stabilito in relazione al progetto educativo individualizzato P.A.I. in favore di n. 4 assistiti ospiti della COSER Don Paolucci, e al relativo fabbisogno assistenziale di cui meglio alla nota prot. 163089/AV2 del 16/10/2017.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1331/2014 al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" dispone che *"nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera"*.

- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della COSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo;

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*.



Numero	Pag. 3
Data	

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) “Don Paolo Paolucci”, di seguito denominata “Comunità”, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell' Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa. I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente e consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.



Numero	Pag. 4
Data	

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Don Paolo Paolucci" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni al momento in vigore. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;



Numero	Pag. 5
Data	

- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- o Attività di trasporto per attività esterne
- o Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.



Numero	Pag. 6
Data	

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
 - b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
 - c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.
- Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base della retta di riferimento stabilita dalla DGRM 23/2014, tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di



Numero	Pag. 7
Data	

programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e tenuto conto inoltre del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti in conformità al piano assistenziale educativo individualizzato.

La retta praticata dalla Comunità "Don Paolo Paolucci" è di € 115,00 (+ IVA), fermo restando l'autorizzazione del minutaggio assistenziale integrativo autorizzato come indicato al comma 1.

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 57,50, residuale sul costo di € 115,00 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.

Per l'anno 2018 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere una quota giornaliera di degenza per gli ospiti presenti di € 30,16 (IVA compresa) fatto salvo l'integrazione del minutaggio assistenziale autorizzato in base al fabbisogno dell'assistito previa valutazione della competente UMEA.

Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 per gli ospiti presenti sono le seguenti:

- a) **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 € 30,16 (IVA compresa);
- b) **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, € 30,16 (IVA compresa)

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 PRIVACY -



Numero	Pag. 8
Data	

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR - , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR - MARCHE/ AV 2

Il Direttore AV2

Ing. Maurizio Bevilacqua _____

Per "Don Paolo Paolucci"

Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII"

Il Presidente e Legale Rappresentante

Don Giancarlo Sbarbati _____



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 3 alla determina

Accordo Contrattuale tra l'ASUR/AV2 e l'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "Divina Provvidenza" di Loreto – Periodo 01/01/2018 – 31/12/2019

Tra

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

e

l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9- Roma in persona del legale rappresentante

PREMESSO CHE

• Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 103 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi multipla dell'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 in appresso elencati:

- Autorizzazione n. 34 del 24/11/2017 che autorizza COSER/modulo "Madonna della Provvidenza" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600231;**
- Autorizzazione n. 37 del 24/11/2017 che autorizza COSER/modulo "Sacra Famiglia" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600670;**
- Autorizzazione n. 38 del 24/11/2017 che autorizza COSER/ modulo "Sacro Cuore di Gesù" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600667;**
- Autorizzazione n. 33 del 24/11/2017 che autorizza COSER/ modulo "San Giuseppe" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600668;**
- Autorizzazione n. 36 del 24/11/2017 che autorizza COSER/modulo "Suor Chiara" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600669;**

• La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili multipla dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, per n. 40 p.l. quale struttura multipla, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;

• La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;



Numero	Pag. 2
Data	

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- Per le Coser multiple, inclusa la Comunità dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", viene individuata, in virtù della loro peculiarità strutturale ed organizzativa, la cifra di € 100,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale si applicano gli stessi criteri di compartecipazione alla spesa sopra indicati per le altre Coser.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*.
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*;



Numero	Pag. 3
Data	

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La Co.S.E.R. multipla di Loreto ha una ricettività di massimo 40 posti per persone adulte di ambo i sessi tutti oggetto della presente convenzione.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 40 posti letto della Coser multipla di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente ed è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

**ART. 4
TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

**ART. 5
REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER multipla di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire □ la sua integrazione nel territorio; □ percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;



Numero	Pag. 5
Data	

- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER multipla di Loreto è di € 100,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza (€ 25,00) del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito (€ 25,00).

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Per l'anno 2018 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti *365 gg.

Per l'anno 2019 è previsto un pari tetto di spesa fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi gli eventuali abbattimenti da operarsi in conformità a sopravvenute disposizioni di finanza pubblica nazionali o regionali.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.



Numero	Pag. 6
Data	

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

Z7 COSER Divina Provvidenza Loreto – prestazioni residenziali per disabili

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

**ART. 9
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*, e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.



Numero	Pag. 7
Data	

ART. 13 -DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR Marche/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per l'Istituto "Figlie di Santa Maria
della Divina Provvidenza"
Il Legale Rappresentante



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 4 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "Casa Giovanna" di Loreto (CODICE ORPS 604063) – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

tra

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

e

LA

l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus iscritta al registro regionale marche delle persone giuridiche al n. 224 ed avente sede in Castelfidardo alla via Matteotti 19, P.I. 02132970423

PREMESSO CHE

Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 44 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi denominata "Casa Giovanna", (CODICE ORPS 604063) dell'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus che, quale soggetto titolare della Comunità medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 n. 46 del 07/12/2017 per n. 7 posti letto, di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza;

- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Casa Giovanna" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.



Numero	Pag. 2
Data	

- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.
- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*.
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**



Numero	Pag. 3
Data	

La Co.S.E.R. "Casa Giovanna" di Loreto ha una recettività di massimo 7 posti per persone adulte di ambo i sessi di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 7 posti letto della Coser "Casa Giovanna" di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente ed è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenti in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Casa Giovanna di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta,



Numero	Pag. 4
Data	

recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.



Numero	Pag. 5
Data	

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7 RETTE E RIPARTIZIONE- TETTO DI SPESA

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER Casa Giovanna di Loreto è di € 115,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune (€ 28,17) di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito (€ 28,17).

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Per l'anno 2018 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza di € 28,17 per tutti gli ospiti presenti (* 365 gg

Per l'anno 2019 è prevista la medesima compartecipazione sanitaria per tutti gli ospiti che risulteranno presenti.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura con la seguente dicitura:

Z7 COSER Casa Giovanna Loreto AN – prestazioni residenziali

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.



Numero	Pag. 6
Data	

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 9 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 –DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.



Numero	Pag. 7
Data	

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per L' Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus
Il Legale Rappresentante



Numero	Pag.
Data	1

Allegato n. 5 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche/AV2 e la Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" con sede legale Località Agello – Vocabolo Castellaro n. 72 – 06063 Magione (PG), per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili COSER di Falconara M.ma (AN) (COSER ex Agorà-Together) (CODICE ORPS 603720) – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019.

tra

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

e

LA

La Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" con sede legale Località Agello – Vocabolo Castellaro n. 72 – 06063 Magione (PG)

PREMESSO CHE

Con nota PEC recepita al prot. 198625/AV2 del 18/12/2017 è stata comunicata la fusione per incorporazione da parte della Società Agorà d'Italia Coop. Sociale Consortile onlus di Arezzo nella nuova Soc. Residenze Sociali e Sanitarie di Magione (PG) Frazione Agello.

Nell'ambito territoriale dell' Area Vasta 2/Distretto di Ancona è presente, tra le altre, la COSER ora denominata "COSER Falconara" con sede della Struttura a Falconara M.ma (AN) alla Via Marsala n. 29 (Codice ORPS 603720) già in capo alla Società titolare Agorà d'Italia incorporata con atto di fusione rep. 16928 del 27/11/2017 rogito Notaio Giacomo Pieraccini, nella nuova Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" con sede legale Località Agello – Vocabolo Castellaro n. 72 – 06063 Magione (PG) codice fiscale/P.IVA 02291080519, nuovo Ente Titolare come da atto di autorizzazione n. 135 rilasciato dal Comune di Falconara M.ma il 06/02/2018 con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili COSER di Falconara M.ma (AN) (ex L'Agorà – Together) risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.



Numero	Pag. 2
Data	

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.
-
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
 - Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.
 - La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*.
 - **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016*



Numero	Pag. 3
Data	

relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014";

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La COSER di Falconara M.ma (AN) ha una recettività di massimo 10 posti letto per persone adulte. La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere. Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie. I n. 10 posti letto della COSER di Falconara M.ma (AN) sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito. L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura. I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.). L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente ed è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

**ART. 4
TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.



Numero	Pag. 4
Data	

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Società Residenze Sociali e sanitarie Coop. Sociale Consortile Onlus con sede legale a Magione (PG) provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la "COSER di Falconara" M.ma (AN) in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:



Numero	Pag. 5
Data	

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7

RETTA E RIPARTIZIONE- TETTO DI SPESA

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla Società Residenze Sociali e Sanitarie di Magione per la "COSER di Falconara" è di € 27,73 (IVA compresa); tale quota sanitaria è in linea con la retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013 pari ad 115,00.

Per quanto riguarda l'ASUR/Area Vasta 2 viene previsto un impegno di spesa tenuto conto dell'utilizzo di n. 10 posti letto di cui n. 8 per assistiti del Distretto 7 di Ancona e n. 2 per un assistito del Distretto 4 di Senigallia:

Per l'anno 2019 è previsto un pari costo fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria cui dovrà darsi automatica applicazione.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza, cui dovrà darsi automatica applicazione.

ART. 8

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La nuova Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" con sede legale Località Agello – Vocabolo Castellaro n. 72 – 06063 Magione (PG) quale Ente titolare e gestore della COSER di Falconara M.ma (AN), emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.



Numero	Pag. 6
Data	

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura e la specifica del Distretto dell'Area Vasta 2 inviante con la seguente specifica:

Z7 COSER Falconara AN – Distretto 7 Distretto 4

Alla fatturazione elettronica dovrà essere allegato file presenze di tutti gli assistiti presenti.

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 9

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR - , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni



Numero	Pag. 7
Data	

altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 –DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per la Società Residenze Sociali e Sanitarie Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus
*con sede legale Località Agello ~
Vocabolo Castellaro n. 72 – 06063 Magione (PG)*
Il Legale Rappresentante p.t.



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 6 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV2 e il Comune di Chiaravalle per la gestione della Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per Disabili COSER "Compagnia il Vicolo" di Chiaravalle – periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Con il presente atto da valere nei migliori dei modi,

Tra

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

e

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Chiaravalle - nella persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Chiaravalle (AN), Piazza Risorgimento n. 11

Premesso

- che è stata istituita a Chiaravalle una Comunità Socio Educativa Riabilitativa (CO.S.E.R.) per disabili psico-fisici gravi rimasti privi del sostegno familiare denominata "Compagnia del Vicolo" (**CODICE ORPS 600215**) ubicata in Chiaravalle alla via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle che la gestisce;
- che tale struttura è autorizzata ex L.R. 20/2002 con atto n. 3 rilasciata dal Comune di Chiaravalle il 28/06/2006 e successivamente con atto di autorizzazione definitiva n. 1 del 08/09/2014 rilasciata dal medesimo Comune, (pervenuta da parte dell'Amm.ne Comune di Chiaravalle dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recepita al prot. n. 166766/AV2 del 23/10/2017 di permanenza dei requisiti autorizzativi della COSER);
- che la Comunità risulta ammessa al cofinanziamento regionale della Provincia di Ancona, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013;
- che il funzionamento della struttura è regolato secondo la Carta di Servizi approvata dal Comune di Chiaravalle congiuntamente agli altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed allegata alla presente convenzione (all.B) quale parte integrante e sostanziale;
- che la Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di



Numero	Pag. 2
Data	

riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento;

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato
- che la deliberazione n. 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purchè la quota di spesa residuale venga coperta metà dai Comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste territorialmente competenti;
- che il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa;
- che spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.
- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*



Numero	Pag. 3
Data	

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;*

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a farsi carico del corrispettivo relativo al costo degli educatori ed operatori in servizio presso la Co.S.E.R.;
- a farsi carico del personale addetto alle pulizie dell'alloggio e della sua manutenzione;
- a supportare l'organico degli educatori con l'ausilio di volontari.

L'Amministrazione Comunale, in quanto beneficiaria del finanziamento regionale, si impegna:

- a redigere la carta dei servizi della Co.S.E.R. (allegato B).

ART. 3 – COMITATO TECNICO

L'Amministrazione Comunale e l'A.S.U.R. e l'Area Vasta 2 si impegnano a rispettare tutte le norme della carta dei servizi della Co.S.E.R., allegato al presente accordo sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare a costituire il seguente organo di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

- Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune Capofila - Presidente
- Psicologo U.M.E.A. Distretto 7 Ancona (Area Nord)



Numero	Pag. 4
Data	

- Assistente sociale U.M.E.A. (Area Nord) con incarico di supervisione della struttura
- Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli Ospiti
- Educatore responsabile della struttura
- Medico di base.

ART. 4

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 5

TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 6

REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

Il Comune di Chiaravalle provvede mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER "Compagnia Il Vicolo" di Chiaravalle (AN) in conformità a quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

ART. 7

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE



Numero	Pag. 5
Data	

Il Comune di Chiaravalle e l'ASUR/AV2 si impegnano ad applicare i seguenti criteri per la compartecipazione delle spese per il funzionamento e la gestione della struttura residenziale ad alto livello di integrazione socio-sanitaria, così come indicati dalla DGRM n. 23 del 21/01/2013 e smi e precisamente:

Il cofinanziamento regionale è pari al 50% della spesa tenuto conto del tetto di retta stabilito in €115,00.=

Il restante 50%, viene così suddiviso:

- il 25% viene coperto dalle Aree Vaste ASUR di appartenenza dei disabili ospiti;
- il 25% viene coperto dai Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali degli stessi compresa l'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda l'ASUR/Area Vasta 2 la quota sanitaria a carico, per l'anno 2018, è pari ad € 30,33 pro-capite/pro-die (IVA inclusa) e viene prevista tenuto conto dell'utilizzo pieno dei posti letto autorizzati pari a n. 8.

Per l'anno 2019 è previsto un pari costo, fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria.

La fattura elettronica dovrà pervenire provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la compilazione del campo causale/descrizione con la seguente dicitura:

Z7 COSER Compagnia del Vicolo Chiaravalle – prestazioni residenziali

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

ART. 8 QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica di verificare la qualità del servizio, di vigilare sull'andamento dell'attività della Co.S.E.R., di ricevere dal Comitato Tecnico e trasmettere all'Area Vasta 2 - A.S.U.R. una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione della Co.S.E.R e gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto.

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica altresì di trasmettere annualmente un preventivo analitico delle spese di gestione della struttura e consuntivi semestrali ai fini della ripartizione e liquidazione delle quote di compartecipazione delle spese stesse.

L'A.S.U.R. – Area Vasta 2 si impegna in ogni caso a provvedere alla consulenza medica generica, medica specialistica, infermieristica, riabilitativa, nonché alla somministrazione di farmaci ed ogni altro intervento e finalità terapeutica nella Co.S.E.R.

ART. 9 – DURATA



Numero	Pag. 6
Data	

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

L'accordo può essere inoltre modificato qualora intercorrano mutamenti nella gestione, nella programmazione educativa, nelle attività previste nella Co.S.E.R. e alla luce di nuovi obiettivi di integrazione da raggiungere tra le prestazioni sanitarie e sociali che richiedano una parallela ridefinizione della Carta dei servizi – Allegato B.

ART. 10 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazioni di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca della Convenzione.

ART. 11 – PRIVACY RESP.LE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Tra le parti si conviene che per ogni controversia in ordine alla applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Ancona.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 del D.P.R. 26/10/1977 n. 634).

ART. 14



Numero	Pag. 7
Data	

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto tra le parti.

IL COMUNE DI CHIARAVALLE
Il Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

IL DIRETTORE AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua



Numero	Pag. 8
Data	

Allegato B

COMUNE DI CHIARAVALLE, – CARTA DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' "SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CHIARAVALLE, MONTEMARCIANO, FALCONARA MARITTIMA, CAMERATA PICENA, MONTE SAN VITO, AGUGLIANO, POLVERIGI INTEGRAZIONE CON L'AREA VASTA 2 – ASUR MARCHE.

La Comunità Socio Educativa Riabilitativa” (di seguito denominata Coser) è situata a Chiaravalle, in via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle. E' aperta per tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno.

UTENZA - La struttura è rivolta al recupero dell'autonomia di 8 utenti disabili “gravi” adulti e di ambo i sessi, esenti da patologie psichiatriche, privi del sostegno familiare. Due posti sono riservati all'ospitalità temporanea e d'emergenza.

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO – Con l'attivazione del servizio, vengono costituiti i seguenti organi di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

Responsabile del Settore Servizi Sociali Comune Capofila - Presidente

Psicologo U.M.E.A. – Distretto Chiaravalle

Assistente Sociale U.M.E.A. – Distretto Chiaravalle - con incarico di supervisione della struttura

Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli ospiti.

Educatore Responsabile della struttura

Medico di base

Il Comitato Tecnico:

- valuta l'idoneità all'ammissione, sulla base delle segnalazioni pervenutegli;
- valuta la possibilità di dimissioni e continua a seguire, per un periodo che sarà da concordare caso per caso, gli utenti che verranno stabilmente inseriti in altri servizi;
- concorda e valuta la programmazione annuale del servizio, sia all'inizio dell'anno sia nel corso della sua attuazione;
- svolge periodica valutazione sull'inserimento degli utenti;
- cura il rapporto con i familiari attraverso l'organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici, sia plenari che individuali;
- è informato e coinvolto nelle eventuali problematiche di natura non ordinaria, presentate dalle famiglie degli ospiti;
- svolge attività di consulenza, attraverso le figure professionali di cui è composto;
- valuta gli inserimenti parziali, in altre strutture pubbliche e private.



Numero	Pag. 9
Data	

Si individua il Coordinatore della Coser nella figura dell'Educatore Responsabile che:

- coordina tutte le attività della struttura e svolge accanto al lavoro di educatore, attività di collegamento ed organizzazione;
- fa parte del Comitato Tecnico di gestione di Controllo;
- è responsabile del rapporto con i familiari, per quanto riguarda l'andamento quotidiano della Coser;
- è responsabile in particolare del collegamento con il servizio sociale delle problematiche amministrative e contabili;
- è punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici, educativi e relazionali che riguardano l'utenza e l'organizzazione della Coser;

CRITERI DI AMMISSIBILITA' – L'intervento è rivolto a persone:

- Prive di nucleo familiare o con famiglie che non sono in grado di assicurare loro assistenza continuativa;
- Con nucleo familiare problematico;
- Con situazione di emarginazione sociale;
- Ricoverate in istituto.

L'UMEA, sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio formula le proposte di inserimento, mentre la valutazione di idoneità spetta al Comitato Tecnico. L'ingresso nella Coser è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'utente e/o della famiglia, del Regolamento della Coser.

I primi tre mesi di permanenza sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi ed in assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite e di quelli già residenti, viene proposta l'ammissione.

Il progetto educativo personalizzato viene redatto dall'UMEA.

PULIZIE – Rientra negli obiettivi della Coser l'avvio dell'autonomia dei suoi ospiti nella gestione della casa.

A tal fine viene redatto un programma individuale, che prevede la partecipazione alle attività domestiche, tenendo conto delle capacità e degli obiettivi di ciascuno.

La gestione della casa ed il riordino restano comunque di competenza degli operatori e la presenza di personale esterno è da considerarsi quindi di supporto, fermo restando l'obbligo di svolgere correttamente i propri compiti.

RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI E CON STRUTTURE DEL PRIVATO SOCIALE O PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO

I rapporti con le altre strutture pubbliche sul territorio sono tenuti dal Coordinatore della Coser nell'ambito dello svolgimento della programmazione educativa.



Numero	Pag. 10
Data	

L'inserimento di un utente in un altro servizio territoriale deve avvenire previa valutazione del Comitato Tecnico e prevede l'accordo tra il Coordinatore ed il responsabile della struttura interessata, al fine di elaborare una programmazione individuale congiunta.

Per il tempo di permanenza dell'utente della Coser presso un altro servizio, quest'ultimo è responsabile dell'attuazione dei programmi educativi e relazionali, i quali vengono perseguiti con le modalità proprie del servizio.

La struttura ospitante fa riferimento al Coordinatore per qualsiasi problema inerente l'ospite e valuta congiuntamente i risultati raggiunti e gli eventuali problemi.

Vista la possibilità di utilizzare anche strutture esterne per la realizzazione degli obiettivi del servizio, i rapporti con le strutture del privato sociale o private presenti sul territorio, sono determinati:

- dalla necessità di attuare programmi congiunti
- dalla cogestione dell'utenza.

La collaborazione e le modalità di svolgimento devono essere antecedentemente discusse e valutate dal Comitato Tecnico ed insieme ai Responsabili delle strutture interessate.

Il Coordinatore rimane comunque il punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici educativi e relazionali.

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Come indicato nella presentazione delle attività, la Coser si offre anche come luogo per svolgere un servizio di volontariato, aperto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, siano essi o meno membri di un'associazione. Verrà richiesto ai volontari continuità di frequenza e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori della struttura, considerato l'importante ruolo di supporto che essi possono venire ad avere. Referente dei volontari è il Coordinatore, al quale vanno comunicati variazioni di orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della C.A.

RAPPORTI CON GLI OBIETTORI IN SERVIZIO CIVILE

Considerando la possibilità che nella Coser vengano utilizzati obiettori di coscienza in servizio civile, il cui Ente di appartenenza può essere uno dei Comuni aderenti o altri, questi verranno utilizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale per incarichi di supporto e non svolgeranno mansioni tra quelle previste per gli operatori della struttura. Verrà richiesto agli obiettori continuità di servizio e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori, considerato l'importante ruolo che essi possono venire ad avere.

Referente degli obiettori (fermo restando i responsabili degli enti di appartenenza) è il Coordinatore della Coser, al quale vanno comunicate variazioni d'orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della struttura.

OPERATORI – La Coser prevede le seguenti figure professionali:

- Educatore
- Assistente tutelare



Numero	Pag. 11
Data	

L'organizzazione della struttura necessita, per un adeguato funzionamento della presenza in servizio su turnazione nell'arco di 7/8 ore di due educatori compresi sabato e domenica, di cui uno con funzioni di responsabile e coordinatore.

Nelle ore notturne e durante le fasce orarie in cui non saranno esercitate attività educative, il servizio è svolto da un assistente tutelare. I turni sono suscettibili di modifiche, che vanno comunicate al Coordinatore della Coser. L'ente gestore del servizio si impegna a garantire la massima continuità di prestazione possibile dei propri operatori, fermo restando la possibilità che le sostituzioni del personale avvengano in maniera graduale e nel rispetto delle relazioni instauratesi con l'utenza e previa comunicazione al Servizio Sociale del Comune Capofila. Eventuali improvvise assenze per malattia o per altri gravi problemi vanno immediatamente comunicate al coordinatore della Coser che, per conto dell'Ente gestore del servizio, si impegnerà a provvedere alla necessaria sostituzione, comunicandola inoltre all'Amministrazione Comunale. Inoltre per gli interventi di tipo sanitario, si avvale del Servizio ADI operante sul territorio, che prevede l'intervento infermieristico. L'Azienda Sanitaria provvederà anche alla consulenza medica e medico-specialistica ed agli interventi di attività motoria e psicomotoria a finalità terapeutica, con operatori ASUR. Saranno presenti attivamente nella struttura anche volontari.

OBIETTIVI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO

L'intervento tende a creare condizioni che favoriscano l'integrazione dell'utente nel territorio, promuovendo il suo mantenimento in normali condizioni di vita. Esso si propone di contrastare il processo di istituzionalizzazione e di favorire il ritorno ed il reinserimento nel tessuto sociale di persona impropriamente ricoverate.

Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Favorire il benessere psicofisico degli utenti, attraverso progetti educativi che tengano conto delle diversità individuali
- Sviluppare e sostenere l'autonomia personale, intesa come possibilità, per la persona, di essere e di sentirsi soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività possibile, all'interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana, improntata sul modello familiare
- Attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, individuando all'interno della programmazione, opportune aree di intervento
- Aver costante cura della formazione degli operatori, al fine di acquisire un'attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto di sé e dell'altro, alla condivisione delle esperienze, alla dinamicità ed elasticità comportamentale, all'attenzione e alla chiarezza e l'omogeneità dei messaggi prodotti, al lavoro di gruppo
- Documentare l'esperienza, in maniera che essa possa farsi patrimonio collettivo ed acquisisca un carattere di trasferibilità e comunicabilità.

ATTIVITA' PREVISTE

E' previsto un periodo d'avviamento, con il quale è possibile scandire in maniera graduale, il passaggio dalle strutture di residenza degli utenti alla Coser, attraverso una organizzazione adeguata (apertura solo diurna, turni educativi effettuati in coppia, ecc.) ed attività specifiche (trasloco, personalizzazione degli



Numero	Pag. 12
Data	

spazi ecc.). Il Coordinatore in collaborazione con il Comitato Tecnico elabora la programmazione educativa e svolge le attività previste.

L'ambito operativo va individuato nella vita quotidiana e nell'ambiente di vita.

La funzione dell'operatore si colloca in quello spazio intermedio, nel quale può fungere da tramite tra l'utente e la realtà. Attraverso opportune attività, l'operatore potrà diversificare le proprie modalità di relazione (accadimento, stimolo, supporto, accompagnamento, ascolto, limitazione...), contribuendo così al processo di integrazione di quelle parti di esperienza, rispetto alle quali vengano ancora messi in atto comportamenti reattivi, rigidi, stereotipati. Tutte le attività potranno essere svolte all'interno della struttura o presso strutture esterne, gestite dall'Amministrazione pubblica, dall'ASUR, dal Volontariato, dal Privato Sociale o dal Privato. (vedi punto seguente relativo ai "rapporti con strutture esterne").

Possono essere individuati seguenti ambiti di intervento:

- **Attività per l'autonomia personale:** personalizzazione delle proposte/ricieste dell'impiego del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze, dei gusti e delle capacità di ognuno, nell'organizzazione dei ritmi di vita e di alcuni campi operativi (il rapporto con il proprio corpo, la cura per i propri spazi e le proprie cose, l'elaborazione di progetti individuali di recupero/acquisizione d'abilità funzionali)

- **Attività per l'autonomia nella gestione della Coser:** sviluppo del senso di appartenenza e di responsabilità, attraverso una concreta partecipazione dei pasti, spesa....)

- **Attività per lo sviluppo delle capacità relazionali:** possibilità di svolgere attività esterne, attraverso cui attuare un programma di integrazione, a partire dai rapporti e dalle opportunità che per gli utenti vengano a crearsi nel territorio dove risiedono e vivono. Sarà cura degli operatori della Coser mantenere i rapporti con i vari gruppi in cui gli utenti possono essere inseriti, e con i volontari, che eventualmente possono mediare l'inserimento e che già frequentano e conoscono gli utenti e gli indirizzi programmatici. Qualsiasi iniziativa, che avvenga con o senza la presenza degli operatori della Coser, deve avvenire previo programma individuale valutato, discusso ed approvato dal Comitato Tecnico. Verranno inoltre programmate uscite sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al programma individuale e di gruppo, ed anche soggiorni estivi ed invernali, previo parere positivo dei familiari. Inoltre la Coser si offrirà come spazio per accogliere iniziative (feste, mostre.....) e persone (congiunti, amici) e per attivare un volontariato ed un servizio civile qualificati: la struttura può diventare luogo di scambio, per nuove occasioni di socialità, acquisendo così anche una propria identità non solamente assistenziale.



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 7 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche, Il Comune di Ancona e la Cooss Marche Onlus Soc. Cooperativa per Azioni per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL CIGNO" – periodo 01.01.2018 – 30.06.2018

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dott. Ssa Stella Roncarelli, domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed Educativi giusta disposizione sindacale del _____, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

la COOSS Marche Onlus Soc. Cooperativa per Azioni. cf/p.iva 00459560421 – Via Saffi n. 4 60121 Ancona quale Ente concessionario del Servizio di gestione della COSER "Il Cigno" (cod. ORPS 600213), avente sede in Ancona – Via Veneto n. 17 , rappresentata da Amedeo Duranti, nato a Teramo il 19.7.1955 e residente a Polverigi Via L. da Vinci n. 24, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Veneto n. 17, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Cigno" (cod. ORPS 600213) di cui è proprietario e titolare il Comune di Ancona medesimo (**autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Ancona ex L.R. 20/2002, n. 1 del 2.1.2012**);
- a seguito dell'espletamento di procedura di evidenza pubblica con determinazione del Dirigente Servizi Sociali n. 1473 del 20/08/2015 ha aggiudicato l'affidamento della Concessione del Servizio di



Numero	Pag. 2
Data	

gestione della Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa (COSER) “Il Cigno” alla Cooperativa COOSS Marche 01/01/2015 e fino al 31/12/2017;

- che con successiva determina n. 2738 del 15.12.2017 il medesimo Dirigente ha stabilito la proroga tecnica della concessione per il periodo 01/01/2018-30/06/2018 (CIG 6300402833) alle seguenti condizioni contrattuali di € 111,80 (oltre IVA al 5%), corrispondente alla quota complessiva giornaliera per ciascun ospite della Comunità.

La retta di riferimento per le Strutture COSER è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educativo-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educativo-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Numero	Pag. 3
Data	

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Cigno", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti di cui 1 destinato all'accoglienza temporanea.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto co-finanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) e, in quanto tali, a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno e al percorso socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e Sanitari.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata tra Unità Operativa Disabili del Comune di Ancona e Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR Marche /AV2.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la



Numero	Pag. 4
Data	

permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica, affetti da dipendenze o da patologie gravemente invalidanti che necessitano di cure sanitarie e continuative.

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Comunità "Il Cigno" secondo quanto previsto nel capitolato speciale deve essere gestita dall'Ente Concessionario nel rispetto delle norme di cui al capitolato speciale richiamato in premessa e nel rispetto dei vigenti Regolamenti Reg.li e Comunali sulla gestione delle Residenze socio-assistenziali per disabili.

Il funzionamento della Struttura, regolarmente autorizzata all'esercizio con autorizzazione n. 1/2012 del Comune di Ancona, fa riferimento alla L.R. 21/2016 e ai regolamenti attuativi della L.R. 20/2002 nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 21/2016.

La Cooperativa Sociale Cooss Marche S.p.A., quale Ente Concessionario provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Il Cigno" in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e fatte salve eventuali e successive modifiche.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.



Numero	Pag. 5
Data	

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

Per quanto non previsto dal presente Accordo con riguardo all'organico e alla quantità di prestazioni le parti si riportano a quanto previsto nel capitolato speciale ed in particolare agli artt. 15 e 16.

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;



Numero	Pag. 6
Data	

- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Per quanto non previsto dal presente Accordo con riguardo alle prestazioni assicurate dall'Ente gestore le parti si riportano a quanto previsto nel capitolato speciale ed in particolare agli artt. 16 e 17.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.



Numero	Pag. 7
Data	

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8

OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2 E DEL COMUNE

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Il Comune di Ancona provvede:

- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al Servizio;
- ad assicurare attraverso apposita Commissione Integrata AV2 l'attività di valutazione per l'accesso degli utenti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;
- alla valutazione e alla verifica dell'attività complessiva;
- al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.



Numero	Pag. 8
Data	

ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta giornaliera per ciascun ospite presso la Comunità "Il Cigno" è di € 111,80 (oltre IVA al 5%) e alla secondo quanto previsto dalla DGRM 23/2013 risulta come di seguito ripartita:

- 50% della retta a carico del cofinanziamento Regionale
- 25% a carico dell'ASUR MARCHE/Area Vasta di appartenenza dell'assistito;
- 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La quota sanitaria a carico dell'ASUR/AV2 è di € 28.26 (oltre l'IVA al 5%).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25%.

Per gli utenti temporanei la quota giornaliera sarà corrisposta per intero solo sulla base dell'effettivo numero dei giorni di presenza.

In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASUR

La CoosMarche concessionaria emetterà con cadenza mensile fatture, in formato elettronico come previsto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007, per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto presso la Coser Il Cigno, distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

ART. 11



Numero	Pag. 9
Data	

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 13 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR - , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 30 giugno 2018, fatta salva la possibilità della sua proroga oltre tale data di scadenza e fino al 31/12/2019 qualora in esito alla ultimazione delle procedure di rinnovo della concessione avviate da parte del Comune di Ancona, non dovessero intervenire cambiamenti dal punto di vista giuridico ed economico degli elementi costitutivi e circostanziali stabiliti nel presente accordo.

lo stesso sarà adeguato, ovvero, ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

ART. 15 - RINVIO



Numero	Pag. 10
Data	

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Le parti prendono congiuntamente atto di quanto previsto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara di cui alle determinazioni del Dirigente Servizio Politiche Sociali Scolastiche ed Educative del Comune di Ancona richiamate in premessa e alle stesse integralmente si riportano per quanto non previsto nel presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2

Il Direttore AV2

Ing. Maurizio Bevilacqua _____

Per il Comune di ANCONA

Il Dirigente Resp.le

Direz. Politiche Sociali Servizi

Scolastici ed Educativi

Dr.ssa Stella Roncarelli _____

Per la Cooperativa Sociale COSS MARCHE S.p.A.

Il Presidente e Legale Rappresentante

Amedeo Duranti _____



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 8 alla determina

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASUR/AV2 E LA COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. per la gestione della COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA (CoSER) "ALBACHIARA"anni 2018-2019

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

LA COOPERATIVA SOC. COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. - ANCONA

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale IX ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili (Coser) denominata Albachiara, che dal 01/02/2010 si è trasferita da Morro D'alba a Jesi, in via Roma 148.
- La CoSER "Albachiara" (codice ORPS 603498) è autorizzata al funzionamento in forza dell'autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 14/01/2010, con nota mail pervenuta i data 21/03/2018 il Presidente della Cooss Marche Onlus in data 19/12/2017 autocertifica il possesso dei requisiti (ex L. 20/2002) Legge Regionale 21/2016.
- La comunità socio educativa riabilitativa è gestita dalla Cooss Marche Onlus –s.c.p.a. con sede legale in via Saffi n. 4 –Ancona- quale soggetto titolare.
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili denominata "Albachiara" risulta regolarmente censita tra le COSER regionali in base al monitoraggio promosso dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio stesso n. 8/SP del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di partecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/2013; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato



Numero	Pag. 2
Data	

- Gli ospiti della Residenza “Alba Chiara” versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la COOSS Marche e facente carico all’AV2 quale quota dell’incidenza sanitaria dell’intervento ammonta ad € 41,25 (oltre IVA), pari quota è a carico del Comune di residenza dell’assistito;
- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo “NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE” dispone che *“nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l’ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera”*.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell’età, previa valutazione dell’UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L’Area Vasta 2 ha appurato e constatato l’appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all’interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità.

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *“.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l’attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell’autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”*.
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: *“Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;*



Numero	Pag.
Data	3

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

L'ASUR – AREA VASTA 2, nella persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Ancona presso al sede legale dell'Azienda,

e

LA COOPERATIVA COO.SS MARCHE Onlus s.c.p.a. – con sede legale in ANCONA alla via Saffi 4 PI: 00459560421 iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A 164473, in persona del legale rappresentate p.t.

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La Co.S.E.R. Alba Chiara (codice ORPS 603498) con sede nel Comune di Jesi ha una recettività di massimo 10 posti per persone adulte di ambo i sessi. La Co.S.E.R è un servizio permanente, aperto 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La Cooperativa Cooss Marche provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Albachiarà in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai vigenti regolamenti e manuali di autorizzazione. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire □la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.



Numero	Pag. 4
Data	

ART. 3 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART 4 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta di cui al precedente comma è determinata quale retta di riferimento con DGM 23/2013 in € 115,00 pro-capite/pro-die.



Numero	Pag. 5
Data	

La stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 57,50 (pari al 50% della retta media standard di € 115,00) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

La retta mensile copre il costo della permanenza della persona nella struttura e di tutte le prestazioni erogate, fatta eccezione dei servizi sanitari relativi a prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a carico dell' ASUR MARCHE AV2.

La retta di riferimento secondo quanto previsto nella DGRM 23/2013 può essere incrementata per gli assistiti che versano in condizioni di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e la quota incrementale è in tal caso ricoperta a metà tra Comune di residenza dell'assistito e Area Vasta territorialmente competente.

La quota di incidenza sanitaria e socio-assistenziale di riferimento per i n. 10 assistiti presenti al 01/01/2018 nella COSER Albachiarà è di € 41,25 (oltre IVA) fatte salve nuove e ulteriori modifiche del PAI da parte della competente UMEA.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della Coser Albachiarà emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASP ambito 9 qualora il servizio sia stato delegato o al Comune di appartenenza, verso l'ASUR MARCHE AV2 e verso le famiglie.

Unitamente alla documentazione fiscale la cooperativa Coo.ss Marche produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2, nel caso di contestazioni debitamente formulate, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura con la seguente dicitura:

Z5 COSER Albachiarà – prestazioni residenziali

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 6 PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente



Numero	Pag. 6
Data	

accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

**ART. 7
DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per la Cooperativa Sociale COO_SS Marche Onlus S.C.P.A.
Il Legale Rappresentante



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 9 alla determina

**Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa COOSS Marche ONLUS S.C.P.A.,
per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili
"ROSSO DI SERA" – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019**

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

COOSS Marche Onlus s.c.p.a., titolare della COSER "Rosso di Sera" (cod. ORPS 600217), avente sede in Via Saffi, n. 4, Ancona, iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A16447, Partita IVA e Codice Fiscale 00459560421, rappresentata da Amedeo Duranti, nato a Teramo il 18/07/1955 e residente a Polverigi, Via Leonardo da Vinci, n. 24, C.F. DRNMDA55L18L103T, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

Nell'Ambito Sociale X e precisamente nel Comune di Serra San Quirico, in Via Martiri della Liberà, n. 4/6, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Rosso di Sera" della Coop. COOSS Marche che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Serra San Quirico l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. n. 20/2002, n. 1 del 18/10/2007.

La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Rosso di Sera" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, con una **capacità ricettiva di 8 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione n. 8/SPO del 25/02/2013.

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è ripartita come di seguito:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/2013; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.



Numero	Pag. 2
Data	

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.
- Gli ospiti della CoSER in questione versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione del fabbisogno assistenziale individualizzato elaborato dalla competente UMEA nell'ambito del PAI e, pertanto, il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite ammonta ad € 149,90, gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune per € 46,20 (+ IVA).
- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "Norma generale sulla residenzialità per le piccole strutture" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo.

CONSIDERATO INOLTRE

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*
Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....".



Numero	Pag. 3
Data	

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa riabilitativa (Co.S.E.R.) "Rosso di Sera", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizioni di disabilità, fino ad un massimo di 8 posti, tutti oggetto della presente convenzione.

La Co.S.E.R. ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, all'ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto sopra indicati sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 6 di Fabriano che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA



Numero	Pag. 4
Data	

Possono accedere alla Comunità le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Comunità provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, alla gestione in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La CoSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B) del Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato dev'essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'Allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero degli ospiti presenti, ma deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Il personale addetto ai servizi generali, se non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: preparazione dei pasti, pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni, ecc.

ART. 6 - PRESTAZIONI

La Comunità garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
- trasporto per attività esterne
- coordinamento della struttura.

Le prestazioni di servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- lavanderia e guardaroba
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende, predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenendo conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari
- cura della persona ed igiene personale
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- aiuto nella mobilitazione e deambulazione
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato, con rilevazione delle abilità di base, capacità residue e risorse/interessi/abitudini dell'ospite
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi di autonomia personale, comunicazione e autonomia sociale degli ospiti
- attività di aiuto nel soddisfacimento di bisogni primari, quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione.



Numero	Pag. 6
Data	

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali anche di tipo produttivo-artigianale, di socializzazione, prevedendo una rotazione di laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione o altri luoghi connessi all'attività della struttura.

ART. 7 - MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASUR, AREA VASTA 2

L'ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'ammissione e dimissione degli ospiti

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.



Numero	Pag. 7
Data	

ART. 9 - DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento viene determinata sulla base della DGRM 23/2013 e tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore di assistenza tutelare, educativa, di coordinamento e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali di pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e sulla base del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti, tenuto conto del Piano Assistenziale Individualizzato.

Sulla base di quanto previsto dalla DGRM 23/2013 relativa alle Co.S.E.R., i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza
- Per l'anno 2018 l'ASUR/AV2, sulla base del fabbisogno assistenziale individualizzato elaborato dalla competente UMEA nell'ambito del PAI, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza che è pari ad € 46,20 (+ IVA), come da determina Direttore AV2 n. 1772 del 06/12/2017. Pari quota è posta a carico del Comune di residenza dell'assistito.

Le quote rispettivamente a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti: **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 € **46,20 (+ IVA)**, **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale € **46,20 (+ IVA)**.

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Coop. COOSS Marche, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio dell'ASUR/Area Vasta.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto, trattandosi di accordo stipulato con soggetti privati in regime di



Numero	Pag. 8
Data	

autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l'ASUR Marche/ AV 2
Il Direttore Gen.le ASUR
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per "Rosso di Sera"
COOSS Marche Onlus S.C.p.a.
Il Presidente e Legale Rappresentante
Amedeo Duranti



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n.10 alla determina

Accordo Contrattuale tra l'ASUR Marche, il Comune di Fabriano e il Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili

“DOPO DI NOI” – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

il Comune di Fabriano, nella persona della Dott.ssa Renata Buschi, nata a Ostra Vetere il 17/03/1953, domiciliata per l'ufficio in Fabriano, P.le 26 Settembre 1997, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese, Servizi alla Persona, del Comune di Fabriano

E

Il Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale, titolare della COSER Dopo di Noi (codici ORPS 600230 e 6002339) avente sede in Via Aldo Moro, n. 5/6, Fabriano, costituito come da atto costitutivo di Consorzio di Cooperative, Repertorio n. 184783, raccolta n. 21.842, depositato al Registro delle Imprese di Ancona il 09/07/2010 al n. 190287, Partita IVA e Codice Fiscale 02474150428, rappresentato da Longarini Mariella, nata a Fano il 15/04/1961 e residente a Fano in V.le I° Maggio, n. 80, C.F. LNGMLL61D55D488J, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio suddetto;

PREMESSO CHE

Il Comune di Fabriano ha realizzato, in Via Aldo Moro, n. 5/6, un complesso da destinare a comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi, composta da due moduli denominati “Dopo di Noi 1” e “Dopo di Noi 2”.

Lo stesso Comune, con determinazione n. 1161 del 21/12/2009, ha approvato l'affidamento in concessione del servizio di gestione della suddetta comunità, composta dai due moduli sopra indicati, all'ATI formata dalle Cooperative Sociali COOSS Marche, Il Faro e Castelvecchio Service, per un



Numero	Pag. 2
Data	

periodo di 15 anni dal 12/02/2010, dietro versamento di un canone annuo di € 24.000,00 al netto dell'IVA.

La determinazione 1161/2009 ha stabilito che la retta giornaliera che l'ATI concessionaria è tenuta ad applicare per ogni utente inserito nella struttura è pari ad € 164,99 al netto dell'IVA.

Il Comune di Fabriano ha emesso gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 di seguito indicati:

- o Autorizzazione n. 11 del 17/06/2010 che autorizza la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus, in qualità di società capogruppo dell'ATI, all'apertura della COSER "Dopo di Noi 1", con capacità ricettiva di n. 8 posti – **ORPS 604230**;
- o Autorizzazione n. 12 del 17/06/2010 che autorizza la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus, in qualità di società capogruppo dell'ATI, all'apertura della COSER "Dopo di Noi 2", con capacità ricettiva di n. 8 posti – **ORPS 604233**.

Successivamente le cooperative componenti l'ATI concessionaria hanno costituito il **Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale**, con sede legale a Fabriano in Via Aldo Moro, n. 5/6, come da atto costitutivo di Consorzio di Cooperative, Repertorio n. 184783, raccolta n. 21.842, depositato al Registro delle Imprese di Ancona il 09/07/2010 al n. 190287, Partita IVA e Codice Fiscale 02474150428.

Il Comune di Fabriano, su richiesta del Presidente del Consorzio Coser Fabriano, ha emesso:

- o Autorizzazione n. 14 del 08/02/2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della COSER Dopo di Noi 1, **capacità ricettiva di 8 posti (ORPS 604230)**, dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche in qualità di capogruppo dell'ATI, al Consorzio Coser Fabriano Onlus;
- o Autorizzazione n. 15 del 08/02/2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della COSER Dopo di Noi 2, **capacità ricettiva di 8 posti (ORPS 604233)**, dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche in qualità di capogruppo dell'ATI, al Consorzio Coser Fabriano Onlus.

La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili del Consorzio Coser Fabriano, composta di due moduli come sopra specificato, risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013.

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è ripartita come di seguito:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di partecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.



Numero	Pag. 3
Data	

- La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/2013, fermo restando quanto scaturito dalle procedure amm.ve per l'affidamento del servizio in concessione con la determinazione assunta dal Comune di Fabriano il 21/12/2009 n. 1161.
- A tal proposito la DGRM 23/2013 prevede che la retta di riferimento possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato
- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "Norma generale sulla residenzialità per le piccole strutture" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".
 - Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
 - L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo.

CONSIDERATO INOLTRE

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "...le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura,



Numero	Pag. 4
Data	

valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014””

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale di persone maggiorenni in condizione di disabilità nei due moduli della Comunità socio-educativa-riabilitativa “Dopo di Noi”1 e “Dopo di Noi 2”; la denominazione di seguito utilizzata di “Comunità” individua entrambi i moduli, intesi complessivamente.

La Co.S.E.R. del Consorzio Coser Fabriano, ubicata a Fabriano in Via Aldo Moro, n. 5/6, è composta di due moduli - Dopo di Noi 1 e Dopo di Noi 2 - che hanno una ricettività di 8 posti ciascuno, per un totale di 16 posti, tutti oggetto della presente convenzione.

La Co.S.E.R. ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 16 posti letto dei due moduli sopra indicati sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.



Numero	Pag. 5
Data	

ART 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Fabriano.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

Il Consorzio Coser Fabriano provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

Il Consorzio è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B) del Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato dev'essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'Allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero degli ospiti presenti, ma deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.



Numero	Pag. 6
Data	

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Il personale addetto ai servizi generali, se non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: preparazione dei pasti, pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni, ecc.

ART. 6 - PRESTAZIONI

La Comunità garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- o attività a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
- o trasporto per attività esterne
- o coordinamento della struttura.

Le prestazioni di servizi generali e alberghieri consistono in:

- o accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- o pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- o lavanderia e guardaroba
- o servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende, predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenendo conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- o aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari



- o cura della persona ed igiene personale
- o riassetto della camera e riordino degli effetti personali
- o aiuto nell'assunzione dei pasti
- o aiuto nella mobilitazione e deambulazione
- o vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- o stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato, con rilevazione delle abilità di base, capacità residue e risorse/interessi/abitudini dell'ospite
- o attività connesse al raggiungimento di obiettivi di autonomia personale, comunicazione e autonomia sociale degli ospiti
- o attività di aiuto nel soddisfacimento di bisogni primari, quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali anche di tipo produttivo-artigianale, di socializzazione, prevedendo una rotazione di laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione o altri luoghi connessi all'attività della struttura.

ART. 7 - MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;



Numero	Pag. 8
Data	

- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART.8 - OBBLIGHI DELL'ASUR / AREA VASTA 2

L'ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'ammissione e dimissione degli ospiti.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura ed alla relativa documentazione tecnica.

ART. 9 - DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera della COSER "Dopo di Noi" è quella scaturita con determinazione del Comune di Fabriano n. 1161 del 21/12/2009 in esito alle procedure di gara per l'affidamento in concessione della Comunità pari ad € 164,99.

Tale retta è stata determinata tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore di assistenza tutelare, educativa, di coordinamento e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali di pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e sulla base del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti, tenuto conto del Piano Assistenziale Individualizzato.

Sulla base di quanto previsto dalla DGRM 23/2013 i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale di € 107,49 per il 50% verrà posto a carico del Comune di Fabriano, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.
- per l'anno 2018 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza che è pari ad € 53,75 (+ IVA), come da determina Direttore AV2 n. 1772 del 06/12/2017, nonchè alla determina ASUR DG n.808 del 29/12/2017.

Le quote rispettivamente a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti: **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2: **€ 53,75 (+ IVA)**; **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale: **€ 53,75 (+ IVA)**.

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento,



Numero	Pag. 9
Data	

invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASUR

Il Consorzio Coser Fabriano, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto, distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale lo stesso Consorzio produce un prospetto con le presenze degli assistiti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio dell'ASUR/Area Vasta.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto, trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di



Numero	Pag. 10
Data	

quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l'ASUR Marche/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il Comune di Fabriano
Il Dirigente Servizi al Cittadino
Dott.ssa Renata Buschi

Per "Dopo di Noi"
Consorzio Coser Fabriano
Il Presidente e Legale Rappr.te
Mariella Longarini



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 11 alla determina

Accordo Contrattuale tra l'ASUR Marche /AV 2 e l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" per la gestione della RP Disabili DON GUANELLA

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9- Roma in persona del legale rappresentante

PREMESSO CHE

• Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 103 ha sede la Residenza Protetta Disabili DON GUANELLA dell'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" che, quale soggetto titolare della RP Disabili medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 in appresso elencati:

- Autorizzazione n. 35 del 24/11/2017 per n. 12 P.L. ORPS 600666;
- Che con determina n. 741/DAV2 del 16/05/2017 in attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Gen.le dell'ASUR con nota prot. 6158 del 24/02/2017 sono stati contrattualizzati n. 10 P.L. della Residenza Protetta Disabili Don Guanella;
- Che la retta ivi prevista è pari ad € 50,00 pro-capite/pro-die e pari quota grava a carico del Comune di residenza per un totale di € 100,00 giornaliera, (tariffa equivalente a quella riconosciuta con DGR 23/2014 per le COSER Multiple);

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*;

La retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita, in assenza di uno specifico parametro tariffario di riferimento, tenuto conto dell’effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002.

È prevista la possibilità della sua integrazione in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall’UMEA nell’ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all’incidenza sanitaria dell’intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l’accoglienza residenziale nella Residenza Protetta Disabili “Don Guanella”, di seguito denominata Residenza Protetta, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti.

La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

La Residenza Protetta ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l’arco dell’anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.



Numero	Pag. 3
Data	

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla Residenza Protetta Disabili è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e sanitari territoriali.

Gli utenti sono ammessi alla struttura previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità Operativa Disabili competente e l'Unità Multidisciplinare dell'età Adulta dell'Asur/AV2 sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

In caso di assenza di lista di attesa l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione dell'UMEA di Ancona (nella persona del Dr. Francesco Saracino) che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta Disabili persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all'acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

La permanenza degli ospiti nella residenza protetta disabili è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni dell'assistito.

I tempi di permanenza sono stabiliti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Istituto Gestore della Residenza protetta per disabili deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

L'Istituto gestore provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta "DON GUANELLA" di Loreto in conformità a tutto quanto previsto dalla L. R. n.21/2016, e dai Regolamenti e Manuali di autorizzazione *ratione-temporis* in vigore e in conformità agli standard assistenziali stabiliti con DGRM 1331/2014.

In particolare la Residenza protetta Disabili è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

L'Ente gestore è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i

Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'Ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6



Numero	Pag. 5
Data	

PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività



Numero	Pag. 6
Data	

specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART.8

OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;



Numero	Pag. 7
Data	

• ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE

La retta giornaliera per ospite della Residenzialità Protetta è equivalente a quella riconosciuta dalla DGR 1023/2014 per le COSER Multiple ed è come di seguito ripartita:

- € 50,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) quota sanitaria;
- € 50,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) quota sociale a carico del Comune;

Per ogni giorno di assenza dell'utente il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Istituto quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Residenza Protetta Disabili nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.



Numero	Pag. 8
Data	

ART. 13 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo. Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14 REGISTRAZIONE – NORME FINALI

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

ART. 15 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2018 al 31/12/2019. Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario. Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante dell'Istituto Religioso

Accordo Contrattuale tra l'ASUR – MARCHE e il CO.GE.S.CO per la gestione della Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo codice ORPS 600632- periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

Il Consorzio dei Comuni delle Valli Misa Nevola (Co.Ge.S.Co.) rappresentato Dr. Maurizio Mandolini in qualità di Direttore

PREMESSO CHE

Nell'Ambito Territoriale Sociale n.8 ha sede la **Residenza Protetta per Disabili (CODICE ORPS 600632)**, sita nel Comune di **Corinaldo** - Piazzale Bucci n.2 - di cui il soggetto titolare è il Consorzio dei Comuni delle Valli Misa Nevola (Co.Ge.S.Co.) con sede legale in Via G.Marconi n. 6 Serra De Conti Iscr. REA Ancona n. 132208 CF/P:IVA 01090170422, che ha conseguito dal Comune di Corinaldo l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 n. 1 del 04/10/2010 per n. **13** posti letto,

La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Residenze Protette Disabili (L.R. 20/2002 art. 3, comma 4 lettera a) nei termini che seguono *"...le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."

La medesima Delibera al punto 5 **NORME GENERALI SULLA RESIDENZIALITA' PER PICCOLE STRUTTURE** "in ragione di quanto contenuto nella nota 253646 del 09/04/2014, gli standard indicati nella tabella 1 devono essere intesi come minimi al fine di garantire un livello di uniformità regionale. Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per garantire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera."

La RPD di Corinaldo ha avviato l'iter di riconversione della tipologia della Struttura in RD3 e ad oggi l'iter risulta ancora in corso.

La DGRM 1588 del 28/12/2017, ad oggetto Proroga della DGR 1331/2014"Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- Modifica della DGR 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014;*

L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della RP Disabili e la congruità della quota , in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Residenza .

La retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita, in assenza di uno specifico parametro tariffario di riferimento, tenuto conto dell'effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002.

È prevista la possibilità della sua integrazione in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale (*gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere*) nella Residenza Protetta Disabili di Corinaldo , di seguito denominata "Residenza ", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 13 posti.

La Residenza ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate all' ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie e al Comune.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

Il Comune di residenza del soggetto disabile inoltra, al CO.GE.S.CO., la richiesta di accesso alla struttura, corredata dalla valutazione dell'Unità Multidisciplinare per l'età adulta (UMEA) dell'ASUR – AV2 che provvede a formulare la diagnosi funzionale.

Le richieste di ammissione sono valutate congiuntamente da una figura tecnica del Consorzio ed una dell'ASUR –AV2, con priorità per i residenti del Distretto di Senigallia , in caso di assenza di lista di attesa per utenti del Distretto di Senigallia e dell'AV2 , l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA AV2 che dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

Partecipa alla seduta di valutazione anche un rappresentante della Cooperativa che gestisce la struttura con il ruolo di vagliare la compatibilità del paziente con l'organizzazione e la gestione della comunità stessa. Il parere del rappresentante della Cooperativa ha valore consultivo.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

Co.Ge.S.Co e UMEA valutano e decidono congiuntamente anche sulle dimissioni dei pazienti, quando, per l'aggravarsi del loro quadro clinico, la permanenza nella struttura non è più rispondente ai requisiti previsti dalla legge..

La segnalazione della opportunità di procedere alla dimissione di un paziente deve essere inoltrata al CO.GE.SCO. dall'UMEA e/o dalla Cooperativa che gestisce la struttura. In questo ultimo caso il CO.GE.SCO. trasmette la segnalazione all'UMEA per una sua specifica valutazione.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta disabili persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

Nel caso di utenti già inseriti in Residenza per cui si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

Il Co.Ge.S.Co. provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni.

L'erogazione delle prestazioni nella struttura avviene in forma diretta e/o indiretta:

in forma	Diretta	Indiretta
Assistenza medico-generica	X	
Assistenza medico-specialistica	X	
Prestazioni UMEA	X	
Assistenza riabilitativa	X	
Assistenza farmaceutica, esclusi i farmaci in fascia "C"	X	
Presidi e ausili sanitari	X	
Trasporto sanitario nei casi previsti	X	
Assistenza infermieristica		X
Assistenza tutelare (OSS – ADB/ADEST – etc)		X
Animazione/interventi psicoeducazionali		X

Il Co.Ge.S.Co. (Consorzio dei Comuni delle Valli Misa Nevola) provvede attraverso appalto a fornire il personale per l'assistenza in forma indiretta (Ass. Infermieristica, tutelare e Animazione/interventi psicoeducazionali) ed i servizi alberghieri di pulizia e lavanderia.

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali,

disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, applica nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, il Co.Ge.S.Co. sottopone a specifica verifica periodica, nei termini di legge, la situazione inerente la regolarità contributiva dell'I.A., con riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Coordinamento del servizio
- Assistenza educativa
- Assistenza socio –sanitaria
- Assistenza infermieristica
- Servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi socio-educativi-riabilitativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

L'Assistenza è garantita sulla base dei progetti assistenziali individuali predisposti dall'UMEA per gli ospiti presenti ed alle esigenze comunicate dal servizio stesso, delle necessità di carico tutelare rispetto a quelle educative .

La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero ed esigenze degli ospiti presenti, deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, rispettando i requisiti minimi previsti dal Regolamento e dalla DGRM 1331/14 in funzione globale minima, di **140/m/die per ospite**.

Il Co.Ge.S.CO espleta la propria attività con una Direzione propria e personale in parte dedicato alle attività amministrative nei confronti dei Comuni e dell'ASUR, le funzioni amministrative/gestionali nei confronti del Co.Ge.S.Co. sono svolte invece dalla Cooperativa

ART. 6 PRESTAZIONI

Nella Residenza Protetta per Disabili devono esser garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Residenza Protetta formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di struttura.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della residenza e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi-riabilitativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della residenza effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE

Il **Responsabile della struttura** (soggetto concedente del servizio) è il Co.Ge.S.Co., e il coordinamento dell'attività è svolto alla psicologa della Cooperativa cui è affidato l'incarico.

Il Co.Ge.S.Co sovrintende all'organizzazione della struttura, si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie, e dell'organizzazione dei turni, delle attività assistenziali e di supporto ed elabora un programma delle attività giornaliere degli ospiti, che viene concordato con il Comitato Tecnico.

Il Responsabile di struttura si fa carico:

- del monitoraggio e della documentazione delle attività,
- della rilevazione dei dati necessari e del relativo invio nei tempi concordati,
- della dichiarazione che l'attività si è svolta secondo quanto previsto dalla convenzione e dai piani di lavoro stabiliti.

Vigila sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.

Il **Medico di Medicina Generale** ha la responsabilità clinica del proprio paziente, si prende cura della continuità terapeutica ed è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente ACN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi Regionali. Nei casi in cui non sia possibile

ricorrere al Medico di Medicina Generale, per le urgenze/emergenze il caposala, o l'infermiere professionale in servizio, attiva il Servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118.

L'ASUR –AV2 assicura le prestazioni di competenza dell'UMEA :

- valutare gli ingressi e le dimissioni dei pazienti della struttura,
- formulare la diagnosi funzionale in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno,
- stilare il progetto individualizzato per ogni paziente definendo il percorso socio-sanitario ed assistenziale;
- individuare obiettivi a breve e lungo termine concordati con il responsabile della struttura e la famiglia del paziente,
- organizzare verifiche annuali sul progetto educativo individualizzato (disponibilità ad altri accessi in caso di necessità).

Il Comitato di gestione è un organo propositivo e di consultazione, con funzione di garante del buon funzionamento della struttura.

E' composto da:

- un rappresentante tecnico del CO.GE.S.CO.
- un rappresentante dell'UMEA – ASUR – AV2 – Distretto Senigallia
- il responsabile della struttura
- un educatore dello staff della struttura
- un operatore OSS dello staff della struttura
- un rappresentante dei familiari degli ospiti

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentate del CO.GE.S.CO.. Qualora questi fosse impossibilitato viene sostituito dal responsabile della struttura.

Il Comitato di gestione viene convocato dal presidente in accordo con il responsabile della struttura, almeno due volte l'anno.

La riunione è valida con la presenza di almeno 4 componenti.

Il Comitato di gestione discute e propone iniziative relative al buon funzionamento della struttura e alle esigenze della vita comunitaria.

Il Comitato esprime inoltre pareri su avvenimenti e situazioni che incidono sul sereno equilibrio della vita quotidiana all'interno della struttura.

Carta dei servizi La Residenza Protetta per Disabili adotta la carta dei Servizi, concordando con il Comitato di Gestione le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie.

Familiari e associazioni di volontariato Saranno favorite le visite dei familiari ed amici, nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.

A tale scopo il Comitato di gestione, sulla base delle esigenze degli ospiti, stabilisce gli orari di visita dandone comunicazione mediante affissione nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".

Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, il Comitato di gestione concorda altresì un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

Art. 9

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE-

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Residenza (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria),
la retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni, ammonta ad € 117,00 gravando in quota parte del 50% a carico dell'ASUR/Area Vasta2 e del Comune, fatta salva l'integrazione del minutaggio assistenziale in relazione al fabbisogno individualizzato dell'assistito previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA .

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La rendicontazione dovrà essere presentata trimestralmente entro il 10° giorno del mese successivo al trimestre oggetto del pagamento.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2, nel caso di contestazioni debitamente formulate, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

ART. 11 PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR - , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 12-DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Data

Il Direttore AV2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Il Direttore del Co.Ge.S.Co.
(Dr.Maurizio Mandolini)



Numero	Pag. 1
Data	

Allegato n. 13 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e il Comune di Ancona e l'RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver (mandataria) e Coop. Rosa di Bergamo quale Ente concessionario della gestione della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 - 60122 Ancona - cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dott. _____, domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed Educativi giusta disposizione sindacale del _____, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - costituito tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver c.f. e P.IVA 02125100160 (Impresa Mandataria) e Coop.Soc. Rosa di Bergamo c.f. e P.IVA 03683080166, entrambe con sede legale in Bergamo Via Manzoni n. 7 quale concessionario del servizio di gestione della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià **Codice ORPS 600212**, come da determinazione del Comune di Ancona n. 965/2014 - rappresentato dal Consigliere delegato e legale rappresentante dell'Impresa mandataria Sig.....

PREMESSO

- Che Il Comune di Ancona è proprietario della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" (codice ORPS 600212) ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33 autorizzata al funzionamento quale Residenza Protetta per disabili per n. 11 posti letto ex L.R. 20/2002 con atto di autorizzazione del Comune di Ancona n. 3 del 26/03/2009 e successivo n. 4 del 11/07/2014.

- Che il Comune di Ancona, quale Ente proprietario e titolare della Residenza Protetta Disabili



Numero	Pag. 2
Data	

“Villa Almagià”, ha deciso di affidare la concessione a terzi della gestione dei Servizi Socio-Sanitari nella Residenzialità medesima, da ultimo con la procedura di evidenza pubblica con determinazione del dirigente Politiche Sociali del Comune di Ancona n. 2196 dell 11/12/2013.

- Che con determinazione n. 965 del 03/06/2014 il medesimo Dirigente del Comune di Ancona ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento in concessione della Residenza Protetta disabili al RTI tra Cooperativa Sociale KCS Caregiver (Mandataria) CF e P.Iva 02125100160 e Cooperativa Sociale Rosa CF e P.IVA 03683080166 – entrambe con sede legale a Bergamo in via Manzoni n. 7, per la durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi, di fatto avvenuta il 10 luglio 2014;
- Che con determina ASUR/DG n. 147/2016 è stato approvato l'Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV2 e la Cooperativa Sociale mandataria KCS valevole dal 10/07/2014 fino al 09/07/2017, il quale di fatto ha spiegato effetti fino al 09/01/2018 stante la determinazione del Dirigente Servizi Sociali del Comune di Ancona n. 1550 del 07/07/2017 che ha stabilito la proroga tecnica del contratto in essere nelle more della conclusione delle nuove procedure di gara indette con determinazione n. 1484/2017.
- Che con il presente atto si intende disciplinare l'Accordo tra l'ASUR/AV2 e la Cooperativa Sociale Mandataria KCS dal 01/01/2018 fino al 30/09/2018 stante l'ulteriore determinazione assunta dal Dirigente Politiche sociali del Comune di Ancona con la quale si dispone la proroga tecnica del contratto con la Cooperativa KCS per la gestione della medesima residenzialità.
- La retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita, in assenza di uno specifico parametro tariffario di riferimento, tenuto conto dell'effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002 posti a basa della procedura di gara per l'affidamento in concessione di cui ai sopra richiamati atti amministrativi del Comune di Ancona da cui è scaturita la retta sanitaria pari ad € 92,06 (IVA al 5% inclusa).

CONSIDERATO INOLTRE

- quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *“.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture.....”*
- quanto comunicato dal Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 a firma del Dirigente Servizi Educativi e Scolastici, in ordine all'intendimento dell'Amministrazione Comunale, quale Ente titolare della Comunità Protetta “Villa Almagià”, di adeguare la Struttura medesima al livello assistenziale RD3 con decorrenza 01.01.2018;



Numero	Pag. 3
Data	

➤ la DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Residenza Protetta Disabili “Villa Almagià”, di seguito denominata Residenza Protetta, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 11 posti.

La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

La Residenza Protetta ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla Residenza Protetta Disabili è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e sanitari territoriali.

Gli utenti sono ammessi alla struttura con provvedimento del Dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità



Numero	Pag. 4
Data	

Operativa Disabili del Comune di Ancona e l'Unità Multidisciplinare dell'età Adulta dell'Asur/AV2, sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, é consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta Disabili persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all'acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

La permanenza degli ospiti nella residenza protetta disabili è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni dell'assistito.

I tempi di permanenza sono stabiliti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Ente gestore della Residenza protetta per disabili deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti);
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

L'Ente gestore provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta "Villa Almagià" in conformità a tutto quanto previsto dalla L. R. n.20/2002, dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i nonché in conformità agli standard assistenziali stabiliti con DGRM 1331/2014.



Numero	Pag. 5
Data	

In particolare la Residenza protetta è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

L'Ente gestore è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i

Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'Ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;



Numero	Pag. 6
Data	

4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i



Numero	Pag. 7
Data	

servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi, al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R.



Numero	Pag. 8
Data	

20/2002;

- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli progetti individualizzati per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 10 CONTABILIZZAZIONE

La retta giornaliera per ospite della Residenzialità Protetta che risulta scaturita dalle procedure di gara pari ad € 148,16 (IVA al 5% inclusa) è come di seguito ripartita:

- € 92,06 (IVA al 5% inclusa) quota sanitaria;
- € 33,95 (IVA al 5% inclusa) quota sociale a carico del Comune;
- € 22,15 (IVA al 5% inclusa) quota sociale a carico dell'utente.

Per ogni giorno di assenza dell'utente il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.

ART. 11 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.



Numero	Pag. 9
Data	

ART. 12 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 14 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR - , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 15 REGISTRAZIONE – NORME FINALI

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

ART. 16 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2018 al 30/09/2018, fatta salva la possibilità della sua proroga oltre tale data di scadenza e fino al 31/12/2019 qualora in esito alla ultimazione delle procedure di rinnovo della concessione avviate da parte del Comune di Ancona, non dovessero intervenire cambiamenti dal punto di vista giuridico ed economico degli elementi costitutivi e circostanziali stabiliti nel presente accordo.



Numero	Pag. 10
Data	

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.
Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante Impresa Mandataria RTI

Il Comune di Ancona
In persona del Legale Rappresentante p.t.
